



SENT. 125 / 2024

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione giurisdizionale regionale per le Marche**

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Andrea Liberati

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**nel giudizio di conto, iscritto al n. **23597** del registro di segreteria, nei confrontidi **Carla Mancinelli**, economo dell'amministrazione centrale dell'Università

degli Studi di Camerino per l'esercizio finanziario 2018 (conto n. 36936);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario

dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Andrea Liberati, il

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Mariaconcetta Pretara, l'agente contabile Carla Mancinelli e la dott.ssa Monica

Moroni per l'Università di Camerino.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO****I.** Con relazione n. 138/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott.

Giuseppe Vella, avendo esaminato il conto giudiziale n. 36936, riguardante la

gestione, da parte dell'agente contabile Carla Mancinelli, del Fondo economale

dell'amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Camerino per

l'esercizio finanziario 2018, ha segnalato le seguenti irregolarità:

- ritardo nella nomina dell'agente contabile;
- deposito del conto, da parte dell'Ateneo, oltre il termine di cui all'art. 139 del c.g.c.;
- mancanza di un atto formale di parifica del conto;
- mancata adozione di uno specifico Regolamento riguardante il Fondo economale, disciplinato nel 2018, in maniera generica, dall'art. 32 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con decreto rettorale n. 475 del 29/6/2001;
- utilizzo del Fondo economale anche per rimborsi non previsti dal suddetto Regolamento, a seguito della loro estensione ad altre tipologie di spese, impropriamente disposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con deliberazione n. 592 del 21/12/2017, riguardante l'approvazione del budget finanziario dell'Università per il periodo 2018/2020;
- scarsa trasparenza del conto con riferimento a numerosi reintegri del Fondo;
- carenza di atti formali di chiusura del conto;
- mancata effettuazione di periodiche verifiche di cassa da parte dell'Organo di revisione;
- indicazione nel registro del Fondo economale di spese che comparivano come effettuate direttamente dall'economista ma che, in realtà, riguardavano rimborsi a dipendenti dell'Ateneo di somme da essi anticipate, anche per spese che, talvolta, neppure rientravano tra quelle indicate nel Regolamento di Contabilità del 2001;
- imprecisioni ed incongruenze nella compilazione dei moduli per il rifornimento di carburante per il veicolo di servizio ed inosservanza del

principio di rotazione nella scelta dei distributori;

- ammontare complessivo delle anticipazioni all'eonomo impropriamente incrementato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 592 del 21/12/2017.

Oltre a tali criticità, il magistrato istruttore ha segnalato come non scaricabili le seguenti spese:

- pagamento di una sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, commessa dall'autista di un veicolo con cui viaggiava il direttore generale dell'Ateneo;

- pagamento del vitto consumato dalla moglie di un relatore, partecipante ad un seminario organizzato dall'Università;

- rimborso di spesa di pernottamento in favore di un soggetto estraneo all'Università, ospite di un docente della medesima;

- rimborso della spesa per l'acquisto del vetro protettivo e della custodia per un iPhone, senza neppure precisazione della struttura universitaria cui apparteneva il soggetto beneficiario;

rimborso di ticket per parcheggio di autovettura, senza congrua documentazione giustificativa.

Pertanto, il magistrato istruttore ha sottoposto al vaglio del Collegio le varie criticità riscontrate nella disamina del conto giudiziale reso dall'eonomo Carla Mancinelli.

**II.** In data 25 settembre 2024 l'Università di Camerino ha depositato memoria firmata dal dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e dal Rettore.

In tale memoria, pur riconoscendosi la sussistenza di alcune criticità nella gestione del Fondo economale, è stata, comunque, evidenziata la buona fede

nell'operato dell'agente contabile Mancinelli, considerate anche le difficoltà interpretative ed applicative della lacunosa normativa all'epoca vigente, alle quali si è cercato di porre rimedio con la recente adozione del nuovo "Regolamento per la disciplina degli agenti contabili, della resa del conto giudiziale, del fondo economale e dell'utilizzo delle carte di credito aziendali", approvato con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2024.

D'altro canto, anche la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 592 del 21/12/2017 presentava oggettive difficoltà interpretative in ordine alle tipologie di spese ammissibili ed alle relative modalità di rimborso.

In tale contesto, l'operato dell'economista Mancinelli sarebbe stato, comunque, caratterizzato, oltre che da buona fede, dall'intento di far fronte con flessibilità e celerità alle esigenze dell'Ateneo.

Ciò premesso, con riferimento alle varie irregolarità contestate dal magistrato istruttore, l'Università ha dedotto quanto segue:

- v'è stato un effettivo ritardo nel deposito del conto, dovuto ad un'errata interpretazione delle disposizioni vigenti;

- la parifica è avvenuta tramite apposizione di una dichiarazione di regolarità contabile da parte del dirigente dell'Area Risorse Finanziarie;

- non vennero predisposti formali atti di apertura, chiusura e reintegro del Fondo economale, in quanto ritenuti non previsti da norme regolamentari; la dotazione del Fondo era stata, comunque, fissata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione;

- in aggiunta al verbale del Collegio dei Revisori n. 7 del 31/10/2018, sono stati allegati i verbali relativi alle altre verifiche di cassa eseguite nel 2018.

**III.** Con memoria del 26/9/2024 si è costituita l'economista Mancinelli Carla, la quale, pur ammettendo la sussistenza di alcune delle irregolarità contestate dal magistrato istruttore, ha sostenuto di avere, comunque, operato in buona fede, considerate anche le lacune e le difficoltà interpretative della normativa regolamentare all'epoca vigente.

D'altro canto, va tenuto conto che nel 2018, essendo stati accorpati al Servizio Economato della sede centrale dell'Ateneo altri Centri di spesa, in precedenza autonomi, ella aveva dovuto affrontare un incremento delle attività e delle spese di pronta cassa da gestire.

Con specifico riferimento alle spese ritenute non scaricabili dal magistrato istruttore, l'economista Mancinelli ha sostenuto, in sintesi, quanto segue.

- In ordine ai rifornimenti di carburante per l'autovettura di servizio, le incongruenze nelle indicazioni del chilometraggio sono dovute ad imprecisioni e carenze nella compilazione dei moduli di rimborso da parte dei diversi utilizzatori del veicolo, con conseguenti notevoli difficoltà nell'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'economista; può, comunque, ritenersi che le quantità complessive dei consumi di carburante e dei chilometri percorsi siano in linea con la tipologia del veicolo utilizzato e degli itinerari seguiti.

Il principio di rotazione nella scelta del distributore di carburante era, in concreto, di difficile applicazione, considerato che i singoli rifornimenti venivano effettuati autonomamente dai diversi utilizzatori del veicolo e che nel comune di Camerino v'erano poche stazioni di servizio, ragion per cui gli utenti tendevano sovente a rifornirsi presso quella più vicina alla sede dell'Università.

- Il pagamento (per € 72,08) della multa per l'infrazione al codice della strada era avvenuto su indicazione del Direttore Generale e con urgenza, al fine di

beneficiare della riduzione della sanzione irrogata; il rimborso del relativo importo è stato, peraltro, recentemente chiesto al predetto Direttore Generale.

- Relativamente alle "spese di vitto" (€ 240,00) per un relatore partecipante ad un seminario organizzato dall'Ateneo, l'economista ha riferito che il rimborso sarebbe avvenuto previa autorizzazione del dirigente del Servizio Finanziario ed in linea con quanto disposto dal Regolamento sulla disciplina delle missioni; non vengono, tuttavia, fornite plausibili giustificazioni né in merito al superamento del limite di spesa previsto (€ 200,00) né soprattutto in ordine al rimborso della spesa (€ 60,00) per il vitto consumato dalla moglie del relatore.

- Relativamente al rimborso della spesa (€ 25,50) per il "pernottamento a Roma dell'ospite Samad Oskouei", docente presso la "Islamic Azad University", esso sarebbe avvenuto trattandosi di un soggetto che era stato invitato da un docente dell'Università di Camerino, a fini di collaborazione scientifica nell'ambito di un progetto di ricerca, ragion per cui la spesa dovrebbe ritenersi giustificata, in quanto, comunque, ricollegabile ad attività istituzionali dell'Ateneo.

- Per quanto concerne la spesa (€ 46,80) per l'acquisto di "accessori di telefonia mobile" (custodia e vetro protettivo di un i-phone), avvenuta in carenza di indicazioni specifiche nel modulo di rimborso circa il soggetto beneficiario, l'economista ha riferito che s'era trattato della dott.ssa Petrelli, dipendente dell'Ateneo in qualità di ricercatrice, identificata per conoscenza personale; inoltre, il rimborso era stato effettuato considerato che l' i-phone costituiva strumento di lavoro divenuto indispensabile per l'accesso alla posta elettronica ed ai diversi sistemi informatici, in quanto gli uffici dell'Ateneo erano stati dislocati in varie sedi, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2016.

- Relativamente al rimborso della spesa (€ 9,60) per "parcheggio di veicolo" in

favore di tale Katia Giunta, in carenza della pertinente ricevuta di pagamento, s'era ritenuta sufficiente l'allegazione del ticket d'ingresso nel parcheggio; si trattava, peraltro, di soggetto autorizzato a recarsi ad Ancona con il proprio veicolo per la frequenza di un corso di formazione, che si sarebbe svolto in un orario compatibile con l'effettuazione della spesa per il parcheggio, chiesta a rimborso.

**IV.** All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha chiesto che il conto giudiziale in esame sia dichiarato irregolare, rimettendosi alle valutazioni del Collegio in ordine all'addebito all'economista di singole spese ritenute non scaricabili; la dott.ssa Moroni, funzionaria dell'Università, ha riferito che sarebbe stata depositata agli atti la ricevuta del rimborso (da parte dell'ex Direttore generale dell'Ateneo) riguardante l'indebito pagamento della multa per l'infrazione al codice della strada; l'economista Mancinelli ha richiamato quanto esposto nella memoria depositata, ribadendo di avere, comunque, operato in buona fede.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Non essendovi eccezioni preliminari da esaminare, il Collegio, nel merito, osserva quanto segue in relazione alle varie criticità segnalate dal magistrato istruttore.

##### **I. Ritardo nella nomina dell'agente contabile.**

La formale nomina degli agenti contabili dell'Ateneo per l'anno 2018 risulta dal provvedimento del direttore generale n. 35047 dell'11/6/2019.

La sig.ra Mancinelli ha, quindi, operato quale agente contabile di fatto, in carenza di un regolare provvedimento di nomina, fino alla suddetta data.

##### **II. Ritardo nel deposito del conto.**

Il Collegio osserva che il conto giudiziale n. 36936, tempestivamente redatto in

data 22/2/2019 dall'economista Mancinelli, è stato depositato presso questa Sezione, tramite l'applicativo SIRECO, dal responsabile del procedimento in data 7/8/2019, oltre il termine previsto dall'art. 139 del Codice di Giustizia Contabile, considerato che il bilancio consuntivo dell'Ateneo era stato approvato il 28/5/2019.

### **III. Parifica del conto.**

Il conto è stato redatto in conformità al modello 23, allegato al D.P.R. n. 194/1996, è stato firmato personalmente dall'economista Mancinelli e risulta vistato il 7/6/2019 dal dirigente dell'Area Pianificazione, Finanza e Controllo dell'Università, con attestazione di regolarità e della corrispondenza dei dati con le scritture contabili dell'Ateneo.

Anche se non è stato allegato un formale atto di parifica del conto, il Collegio ritiene che la suddetta dichiarazione di regolarità e concordanza con le scritture contabili possa considerarsi coerente con le finalità della normativa in materia.

### **IV. Carenza di specifiche norme regolamentari per la gestione del Fondo economale.**

Il magistrato incaricato dell'istruttoria ha rilevato come tale mancanza, imputabile a ritardi nell'operato degli Organi di vertice dell'Università di Camerino, aveva lasciato ampi margini di discrezionalità all'economista.

D'altro canto, l'assenza di uno specifico regolamento del Fondo economale, unitamente alla genericità delle disposizioni contenute nel vecchio Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (approvato con decreto rettorale n. 475 del 29/6/2001), hanno contribuito al verificarsi di alcune delle irregolarità riscontrate.

In proposito, l'Ateneo ha riferito che, nel frattempo, tenuto conto anche dei

rilievi formulati da questa Corte, è stato adottato un nuovo regolamento con

deliberazioni del Senato Accademico n. 77/2024 e del Consiglio di

Amministrazione n. 145/2024, entrambe emesse il 25 luglio 2024.

Al riguardo, il Collegio ritiene necessario evidenziare che la mancanza di un

regolamento specifico riguardante la gestione del Fondo economale non

esimeva, comunque, l'agente contabile dall'osservanza delle norme di legge e

dei principii generali in materia di contabilità pubblica.

#### **V. Improprio ampliamento delle tipologie di spesa ammissibili a carico del**

#### **Fondo economale.**

Il magistrato istruttore ha segnalato l'improprio ampliamento delle tipologie di

spesa ammissibili a carico del Fondo economale, che era stato disposto dal

Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con deliberazione n. 592 del

21/12/2017, la quale non avrebbe potuto legittimamente modificare quanto già

previsto dall'art. 32 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la

Contabilità, approvato con decreto rettorale n. 475/2001 (fonte normativa di

rango superiore), in cui erano elencate le macrocategorie di spese ammissibili,

sia pure senza specificazione dell'importo dell'anticipazione in favore

dell'economista e dell'importo massimo delle singole spese.

Nella memoria di costituzione nel presente giudizio l'Università ha sostenuto

che la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione, pur presentando

oggettive difficoltà interpretative, non avrebbe avuto lo scopo di ampliare

arbitrariamente le tipologie di spesa ammissibili ma di fornire indicazioni

operative in ordine alle modalità di rimborso.

Il Collegio ritiene che i rilievi formulati dal magistrato istruttore siano fondati,

in quanto la deliberazione n. 592/2017 ha effettivamente ampliato, in maniera

impropria, le fattispecie per cui era possibile chiedere rimborsi ed incrementato

il relativo ammontare, consentendo così l'effettuazione di ulteriori spese a carico del Fondo economale, non ricomprese nelle macrocategorie previste dal Regolamento rettorale del 2001, come, ad esempio, quelle per l'acquisto di materiali per i laboratori di ricerca.

#### **VI. Reintegri del Fondo economale.**

Il magistrato istruttore ha rilevato la mancanza di specifica documentazione giustificativa dei numerosi reintegri del Fondo economale effettuati durante l'esercizio finanziario 2018, non risultando dimostrato il loro collegamento con la presentazione di rendiconti periodici da parte dell'economo.

Nella memoria di costituzione l'Università, nel confermare la mancata adozione di formali provvedimenti di anticipazione e di reintegro del Fondo economale, in quanto ritenuti non previsti da norme regolamentari, ha riferito che, comunque, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione veniva individuato il budget annuale complessivamente assegnato.

Nella memoria depositata l'economo Mancinelli non ha fornito delucidazioni sulla questione dei reintegri.

Il Collegio osserva che: la dotazione iniziale del Fondo economale era di € 7.500,00 (v. delibera del Consiglio di Amministrazione n. 592 del 21/12/2017 nonché ordinativo di pagamento n. 1 dell'11/1/2018); il conto chiude in pareggio, come da ordinativo di incasso, di pari importo, n. 15117 del 27/12/2018; vi sono stati, tuttavia, vari reintegri del Fondo, che non risultano in correlazione con la presentazione di rendiconti periodici da parte dell'economo.

Sussistono, quindi, le irregolarità segnalate dal magistrato istruttore.

**VII. Mancata trasmissione della documentazione inerente alle verifiche di cassa.**

Il magistrato istruttore ha rilevato che al conto era stato allegato soltanto il verbale del Collegio dei Revisori n. 7 del 31/10/2018, relativo alla verifica di cassa eseguita il 28/9/2018.

In allegato alla memoria di costituzione, l'Università ha trasmesso gli ulteriori verbali: n. 2 del 17/4/2018, n. 5 del 24/7/2018 e n. 1 del 29/1/2019.

Il Collegio prende atto della documentazione recentemente depositata, ribadendo, comunque, la necessità del puntuale invio, unitamente al conto giudiziale, dei verbali delle periodiche verifiche di cassa eseguite nei riguardi degli agenti contabili dell'Ateneo.

**VIII. Modalità di rimborso delle spese anticipate.**

Il magistrato istruttore ha rilevato come la quasi totalità delle spese registrate nel conto giudiziale dell'economo riguardino rimborsi di anticipazioni, che erano state effettuate da dipendenti dell'Università.

Le modalità delle richieste di rimborso erano state principalmente tre: moduli prestampati, la cui compilazione, tuttavia, risulta spesso imprecisa e con firme difficilmente decifrabili; invio di e-mail; inoltro di brevi note scritte.

Il magistrato istruttore ha, altresì, segnalato che i moduli utilizzati per le richieste di rimborso contenevano una clausola che ne limitava l'ammissibilità a spese (genericamente indicate) effettuate in casi di urgenza e per un importo massimo di 200,00 €, di cui soltanto 50,00 € rimborsabili "pronta cassa" dall'economo ed il resto tramite l'istituto bancario cassiere.

Tale clausola, tuttavia, si configura come un improprio ampliamento, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 597/2017, delle

previsioni contenute nell'art. 32 del Regolamento di contabilità del 2001, che individuava le macrocategorie delle spese ammissibili a carico del Fondo economale.

Nelle memorie depositate sia l'Ateneo che l'economista Mancinelli hanno riferito che costituiva prassi diffusa, anche se di dubbia regolarità, quella dei sistematici rimborsi delle spese anticipate dal personale universitario, sostenendo, tuttavia, che essa era determinata dalla necessità di far fronte in maniera celere e flessibile alle esigenze dell'Ateneo, per di più in un contesto normativo lacunoso.

Il Collegio condivide le censure del magistrato istruttore sulla scorrettezza di tale prassi e rileva anche la mancanza di documentazione idonea a comprovare l'effettiva regolarità dei rimborsi.

#### **IX. Rimborsi di spese non ammissibili.**

**IX.1** Passando all'esame delle singole spese segnalate come irregolari dal magistrato istruttore, il Collegio osserva che, con riferimento alle riscontrate imprecisioni e carenze nella compilazione dei moduli per i rifornimenti di carburante per l'autovettura di servizio (Fiat Punto targata FH458ZF), l'economista Mancinelli ha sostenuto che le incongruenze nelle indicazioni del chilometraggio sono dovute a disattenzioni da parte dei diversi utilizzatori del veicolo, con conseguenti notevoli difficoltà nell'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'economista; può, comunque, ritenersi che le quantità complessive dei consumi di carburante e dei chilometri percorsi siano in linea con la tipologia del veicolo utilizzato e con gli itinerari seguiti.

Rilevata l'oggettiva sussistenza di tali incongruenze nella documentazione allegata (infatti, in taluni moduli riguardanti rifornimenti di carburante avvenuti

in date successive appaiono indicati chilometraggi del veicolo inferiori rispetto a quelli riportati in moduli concernenti rifornimenti antecedenti), il Collegio ritiene, tuttavia, plausibili le giustificazioni addotte dall'eonomo, tanto più che la spesa complessivamente sostenuta nel 2018 per i rifornimenti di carburante appare congrua in rapporto sia all'ammontare dei chilometri complessivamente percorsi nel periodo sia alla tipologia della vettura utilizzata.

Ugualmente plausibili appaiono le argomentazioni con cui l'eonomo ha replicato alle osservazioni del magistrato istruttore in ordine alla scarsa osservanza, da parte degli utilizzatori dell'autovettura, del principio di rotazione nella scelta del distributore di carburante.

#### **IX.2 Spesa di € 72,08 per pagamento di “multa per infrazione al codice della strada”.**

In proposito, l'eonomo ha riferito che l'infrazione era stata commessa dall'autista di una vettura, durante una missione istituzionale svolta a Roma dal direttore generale dell'Ateneo, che aveva urgente necessità di raggiungere la stazione ferroviaria di Roma Termini.

Il pagamento della multa tramite utilizzo del Fondo economale era stato eseguito su indicazione dello stesso Direttore Generale e con urgenza, onde beneficiare della riduzione della sanzione irrogata.

Ad avviso del Collegio, la spesa di € 72,08 per il pagamento della multa non poteva legittimamente gravare sul Fondo economale, in quanto non riconducibile alle finalità istituzionali dell'Università, e va, pertanto, addebitata a carico dell'eonomo.

In proposito, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto dichiarato in udienza dalla dott.ssa Moroni, intervenuta in rappresentanza dell'Università di

Camerino, non risulta agli atti la prova documentale del sopravvenuto rimborso della multa da parte dell'ex direttore generale.

Ovviamente, ove tale rimborso sia effettivamente avvenuto o avvenisse successivamente, l'economista Mancinelli sarebbe esentata dalla rifusione della somma di € 72,08 in favore dell'Università.

**IX.3 Rimborso di spesa per vitto in favore di un relatore partecipante ad un seminario organizzato dall'Università (240,00 €).**

Tale spesa, riportata al progressivo n. 432 del registro del Fondo economale, oltre che eccedente il limite di € 200,00, previsto per i rimborsi dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 592/2017, ricomprende anche il vitto fornito alla moglie del suddetto relatore, per un ammontare di € 60,00.

In proposito, il Collegio ritiene che la quota di 60,00 €, relativa al rimborso delle spese di vitto per la moglie del relatore, non poteva assolutamente gravare sul Fondo economale, in quanto palesemente estranea alle finalità istituzionali dell'Ente, e debba, quindi, essere addebitata all'economista.

**IX.4 Rimborso della spesa per "pernottamento a Roma dell'ospite Samad Oskouei" (€ 25,50).**

Alla contestazione formulata dal magistrato istruttore, l'economista Mancinelli ha replicato sostenendo che il rimborso sarebbe avvenuto, in quanto il prof. Oskouei, docente presso la "Islamic Azad University", era stato invitato da un docente dell'Università di Camerino, a fini di collaborazione scientifica nell'ambito di un progetto di ricerca curato dal medesimo docente; tale spesa sarebbe, quindi, ricollegabile ad attività istituzionali dell'Ateneo.

In proposito, il Collegio osserva che il prof. Oskouei non era legato all'Università di Camerino da alcun formale rapporto istituzionale, ragion per

cui la suddetta spesa non poteva legittimamente gravare sul Fondo economale e va, quindi, addebitata all'economista Mancinelli.

**IX.5 Rimborso di spesa per "accessori di telefonia mobile" per € 46,80.**

Trattasi del rimborso, effettuato dall'economista in favore di tale Petrelli Cristina, ricercatrice in servizio presso l'Università di Camerino, di una spesa anticipata per l'acquisto di "custodia e vetro protettivo per i-Phone", accessori che si erano lesionati a seguito di una caduta accidentale.

In proposito, l'economista Mancinelli ha sostenuto che il rimborso in favore della Petrelli era avvenuto, in via eccezionale, in considerazione del fatto che l'i-Phone era divenuto uno strumento di lavoro necessario per ovviare a difficoltà operative manifestatesi, in quanto gli uffici dell'Ateneo erano stati dislocati in varie sedi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2016.

Ad avviso del Collegio, tale giustificazione non appare plausibile, trattandosi di spesa per accessori di un i-Phone appartenente alla Petrelli, che non poteva gravare sul Fondo economale; conseguentemente, l'importo di € 46,80 va addebitato all'economista.

**IX.6 Rimborso di spesa per "pedaggio e parcheggio" (€ 9,60).**

In proposito, il Collegio rileva che il suddetto rimborso è stato effettuato in favore di tale Katia Giunta, in carenza della pertinente ricevuta di pagamento della somma di € 9,60.

In mancanza di adeguata documentazione giustificativa, non potendo ritenersi sufficiente il mero foglio compilato a penna dalla stessa Giunta, con annotazione dell'importo asseritamente pagato, tale spesa non poteva gravare sul Fondo economale, ragion per cui essa va addebitata all'economista.

**X.** Il Collegio giudicante reputa, conclusivamente, che il conto giudiziale reso

da Carla Mancinelli, in qualità di economo dell'Università di Camerino per l'esercizio finanziario 2018, debba essere dichiarato irregolare nei termini sopra specificati e che alla medesima Mancinelli debba essere addebitato il complessivo importo di € 213,98, pari alle spese illegittimamente effettuate con l'utilizzo del Fondo economale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate dalla segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della Mancinelli.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando:

dichiara irregolare, nei termini specificati in motivazione, il conto giudiziale reso per l'esercizio finanziario 2018 da Mancinelli Carla, in qualità di economo dell'Università degli Studi di Camerino;

addebita all'eonomo Mancinelli le spese (analiticamente indicate in motivazione) ritenute non ammissibili o non giustificate, per un importo totale di € 213,98;

condanna la Mancinelli alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, liquidate dalla segreteria di questa Sezione, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Andrea Liberati

dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22/10/2024

Il Funzionario amministrativo  
dott. Gerardo De Angelis  
(firmato digitalmente)